

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

FINIALITA!	Il hando in attuazione della D.C.D. in VI/7074 del 02/40/2022 (Catta de
FINALITA'	Il bando, in attuazione della D.G.R. n. XI/7071 del 03/10/2022 "Criteri
	applicativi della misura Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza
	energetica del processo produttivo delle imprese - Asse III Azione
	III.3.C.1.1" è finalizzato a sostenere gli interventi di efficientamento
	energetico promossi dalle micro, piccole e medie imprese lombarde del
	settore manifatturiero che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia,
	aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente
	esasperato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi
	economica da Covid-19.
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese
	secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del
	17 giugno 20141 che alla data di presentazione della domanda di contributo
	siano in possesso dei seguenti requisiti:
	a) abbiano una sede, legale o operativa, in cui si svolge il processo
	produttivo ed oggetto dell'intervento, in Lombardia, come da visura
	camerale;
	b) siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come
	risultante da visura camerale) da oltre 12 mesi e risultino attive
	nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;
	c) siano iscritte al Registro Imprese con codice Ateco 2007 della sezione C
	(attività manifatturiere) come risultante da visura camerale ovvero
	dall'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro
	30.000.000 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/7071 del
	03/10/2022.
TIPOLOGIA ED ENTITA'	1. L'Agevolazione prevista dal presente bando è concessa nella forma
DELL'AGEVOLAZIONE	tecnica di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese
DELE AGE VOLAZIONE	complessive ammissibili.
	2. Il contributo è concesso nel limite massimo di € 50.000 per soggetto
	beneficiario e le spese ammissibili presentate in domanda devono essere
	almeno pari a € 15.000.
	3. L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene, in un'unica
	soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata.
	4. Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più
	quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da
	fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che
	comporterebbe una sovracompensazione, mentre è ammesso il cumulo tra
	più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo.
REGIME DI AIUTO	Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
REGINIE DI AIOTO	dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972
	del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
	trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle
	imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni
	ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5
INITEDVENITI FINIANIZIADUL	(Cumulo) e 6 (Controllo).
INTERVENTI FINANZIABILI	1. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per
	l'efficientamento energetico del sito produttivo di un ammontare minimo



pari a € 15.000 da realizzare unicamente presso una sola sede legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo e oggetto dell'intervento, presente in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale) e da rendicontare entro e non oltre il 30 giugno 2023.

- 2. L'efficientamento energetico del sito produttivo (individuato dall'impresa quale sede di realizzazione dell'investimento) e del ciclo produttivo deve essere attestato da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale competente per materia, che deve concordare con l'impresa gli interventi da realizzare e valutare i consumi pre e post-intervento e la relativa riduzione, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili. In fase di domanda, è necessario trasmettere la relazione del Tecnico in cui sono sintetizzati gli interventi da effettuare ed è indicato il risparmio energetico, espresso in TEP3 (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati da conseguire nella sede dell'impresa indicata nella relazione stessa; tale relazione deve essere redatta secondo il fac simile di cui all'Allegato N.1 al presente bando e presentata secondo le modalità indicate al successivo art. C.1. Ai fini del presente bando per tecnico iscritto al proprio ordine professionale competente per materia, si intende un soggetto che abbia i seguenti requisiti (di seguito per brevità "Tecnico"): - sia iscritto, al momento della presentazione della relazione, all'albo riferito ad uno dei seguenti ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia: a) Dottori Agronomi e Dottori Forestali; b) Agrotecnici e Agrotecnici laureati; c) Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; d) Geologi; e) Geometri; f) Ingegneri; g) Periti agrari e Periti agrari laureati; h) Periti industriali e Periti industriali laureati; - non abbia vincoli di dipendenza con il soggetto richiedente.
- 3. Non sono ammesse relazioni presentate da studi professionali associati, società tra professionisti e/o altro tipo di società.
- 4. Le informazioni riportate nella relazione di cui al precedente comma 2 devono essere supportate da idonea documentazione predisposta dal Tecnico che dettaglia gli interventi da realizzare e la relativa riduzione dei consumi pre e post intervento, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili; tale documentazione non deve essere trasmessa ma deve essere messa a disposizione del soggetto richiedente e potrà in ogni momento essere richiesta da Regione Lombardia al fine di verificare il dettaglio degli interventi previsti.
- 5. In fase di rendicontazione gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza dal contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati e dichiarata in domanda, come da relazione di chiusura del progetto redatta da un Tecnico competente per materia iscritto al relativo ordine professionale e allegata alla documentazione presentata in sede di rendicontazione delle spese.

SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE DI AMMISSIBILITA'

- 1. Sono ammissibili le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022, quietanzate dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione.
- 2. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali all'efficientamento energetico del sito produttivo relative alle seguenti voci:
- a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione con potenza massima di 200 kWel;



- b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili;
- c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo;
- d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa5 ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso;
- e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
- f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
- g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;
- h) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese 6, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g); i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle precedenti voci da a) a h).
- 3. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) non devono essere oggetto del calcolo della riduzione dei consumi energetici complessivi del sito produttivo (TEP evitati) riportati nella relazione del Tecnico in quanto assicurano l'autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa energetica. Le spese di cui alle lettere a) e b) sono ammissibili a contributo solo in presenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile (euro 15.000,00).
- 4. Sono escluse le spese non direttamente correlate all'intervento di efficientamento energetico presentato ad eccezione delle spese di cui al precedente punto i). 5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese valgono, inoltre, i seguenti criteri: a) le spese, per essere ammissibili, devono riguardare unicamente gli interventi realizzati presso la sede in cui si svolge il processo produttivo, presente in Lombardia (come rilevabile dalla visura camerale) e dichiarata in domanda quale sede di realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico; b) le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili al netto di IVA, tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile7; c) non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela). In sede di rendicontazione delle spese il soggetto beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'art. D.3; d) le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 devono essere quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della



	domanda; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data di
	presentazione della domanda solo se effettuati dopo la data di
	approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 e se chiaramente
	riferibili ad un successivo pagamento a saldo effettuato dopo la data di
	presentazione della domanda.
DDECENTA ZIONE DELLE	
PRESENTAZIONE DELLE	1. La presentazione della domanda di contributo deve avvenire attraverso
DOMANDE E SCADENZE	le due fasi e le tempistiche di seguito descritte:
	FASE 1: inserimento da parte di un Tecnico individuato dal soggetto
	richiedente della relazione di cui all'Allegato N.1 al presente bando, a
	partire dal 09/06/2022 e comunque entro e non oltre la chiusura dello
	sportello di cui alla FASE 2.
	FASE 2: presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto
	richiedente avente le caratteristiche di cui al precedente art. A.3, a partire
	dalle ore 10.00 del 25 ottobre 2022 sino ad esaurimento della dotazione
	finanziaria e fino alle ore 16.00 del 31 gennaio 2023.